

più preoccupanti e tali da condizionare l'assetto socio-economico della regione, intende fermamente operare per una inversione di tendenza, che consenta di rimuovere le cause di tale fenomeno.

La Regione Veneta tuttavia, in armonia con i principi del proprio Statuto e nel quadro di una politica rivolta a rinsaldare i rapporti tra i lavoratori emigrati e la terra veneta nonché a favorirne il rientro, promuove iniziative di carattere sociale e culturale al fine di concorrere ad assicurare la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione sociale dei lavoratori veneti emigrati e delle loro famiglie.

#### Art. 2

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo precedente, la Giunta Regionale è autorizzata a prestare ai lavoratori emigrati e alle loro famiglie che versino in disagiate condizioni economiche le seguenti forme di assistenza:

- a) rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie al lavoratore emigrato e ai suoi familiari che, dopo non meno di un biennio di assenza, rientrino definitivamente nel Veneto;
- b) contributi ai lavoratori emigrati che rientrino definitivamente nel Veneto per invalidità o vecchiaia, anche a titolo di concorso nella spesa di ricovero in case di riposo o presso famiglie;
- c) contributi per l'assistenza sanitaria e ospedaliera con esclusione dei casi in cui tali spese per legge o per altro titolo devono essere assunte integralmente da altri Enti o Istituzioni;
- d) sussidi straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati le quali risiedono nel territorio regionale o vi rientrano definitivamente;
- e) contributi per l'assistenza e la riabilitazione ai lavoratori emigrati affetti da malattie professionali con particolare riguardo alla silicosi;
- f) concorso nelle spese sostenute per la traslazione delle spoglie dei lavoratori e loro familiari deceduti all'estero, qualora queste non facciano carico a Enti o Istituzioni pubbliche o private;
- g) assegni di studio a favore di orfani di emigrati che non abbiano diritto all'assistenza dell'E.N.A.O.L.I.

#### Art. 3

Le richieste intese a ottenere le provvidenze di cui all'articolo precedente vanno presentate al Sindaco del Comune di residenza o di origine che ne cura l'istruttoria e le trasmette al Presidente della Regione con motivato parere.

#### Art. 4

I benefici previsti dalla presente legge sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1974.

#### Art. 5

La Giunta Regionale è autorizzata a emanare eventuali disposizioni esecutive di attuazione della presente legge, giusta la facoltà concessale dall'art. 32 - lett. g) - dello Statuto.

#### Art. 6

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive lire 100 milioni annue, si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal fondo, spettante

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1973, n. 21.

**Provvidenze della Regione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

**promulga**

la seguente legge:

#### Art. 1

La Regione Veneta, consapevole che il fenomeno della emigrazione ha assunto nelle terre venete aspetti sempre

tante alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976 è istituito un capitolo dal titolo: « Provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie » con lo stanziamento di L. 100 milioni.

Le somme stanziare annualmente per le provvidenze stabilite dalla presente legge e non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 31 agosto 1973

**Tomelleri**